# REVO Specialty MarineXYacht

## Assicurazione per danni materiali e diretti alle unità da diporto

### Condizioni di assicurazione

Edizione 06.2025

**Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024**

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20138 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

# Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Specialty MarineXYacht che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

## Finalità del prodotto

**REVO Specialty MarineXYacht** protegge la tua unità da diporto, a vela o a motore, dai danni che possono essere subiti **durante la navigazione e la giacenza** in acqua o a terra. La copertura assicurativa offre anche l'**assistenza in mare**, attiva 24h su 24, 7 giorni su 7

## Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
  - **Cosa è assicurato**
  - **Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura**
  - **Come è prestata la copertura**
- **Norme comuni**, suddivise in
  - **Norme valide per tutte le coperture**
  - **Norme valide per l'assicurazione**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

## Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
  → Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
  → Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

# Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

  Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
  Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
  Via Cesare 12, 16121 Genova
  Tel. 02 92885700
  Fax. 02 92885749
  PEC: revo@pec.revoinsurance.com
  Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- REVO Insurance S.p.A.
- Email: marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com
- PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Per **richiedere un intervento**, l'Assicurato può contattare:

- La Centrale Operativa di MYSA
  Numero dall'Italia e dall'estero: +39 06 50796666
  disponibile 24h/24, 365giorni l'anno

# Sommario

Contatti utili ... 3
Glossario ... 5
Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto ... 8
**Cosa è assicurato** ... 8
**Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura** ... 9
**Come posso personalizzare la copertura** ... 11
**Come è prestata l'assicurazione** ... 13
Copertura Assistenza ... 14
**Cosa è assicurato** ... 14
**Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura** ... 15
**Come è prestata l'assicurazione** ... 16
Norme comuni ... 16
Norme valide per tutte le coperture ... 16
Norme valide per l'assicurazione ... 17
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri ... 19
**Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto** ... 19
**Norme relative alla Copertura Assistenza** ... 22

# Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

| | |
|---|---|
| **Abbandono** | Danno in cui, in conseguenza di un unico *sinistro*:<br>• l'*unità da diporto* è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;<br>• l'*unità da diporto* si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione. |
| **Acque marine protette** | Zona di mare o specchio acqueo antistante alla costa, protetta dall'azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su portolano o carta nautica di quella zona e dove sono consentiti l'ancoraggio o l'ormeggio. |
| **Apparato motore** | Motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico e impianti accessori, riduttore, invertitore, linea d'asse o piede poppiero, elica, macchinari e impianti per i servizi ausiliari di bordo. |
| **Armamento frazionato** | Attacco dello strallo di prua all'albero posizionato a un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta. |
| **Assicurato (per la Copertura Danni materiali e diretti)** | Soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. |
| **Assicurato (per la Copertura Assistenza)** | • *Contraente* in quanto persona fisica;<br>• legale rappresentante della società se il *Contraente* è una persona giuridica.<br>In ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'*unità da diporto* assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti. |
| **Assicurazione** | Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile. |
| **Atto cyber** | Atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), o la minaccia o l'imbroglio dello stesso, afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico. |
| **Atto di terrorismo** | Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa. |
| **Battello di servizio** | *Unità da diporto* a motore, composta in gran parte da materiale gommato, definita anche come "tender to", con utilizzo esclusivo e congiunto all'imbarcazione principale, sia durante la navigazione che durante l'ormeggio o giacenza. |
| **Cattivi tempi** | Avverse condizioni atmosferiche che possono generare avarie all'*unità da diporto* per sforzi o sollecitazioni eccessivi. |
| **Centrale Operativa** | Struttura operativa che:<br>• garantisce la ricezione, rappresentazione e gestione delle richieste di assistenza dell'*Assicurato;*<br>• eroga i servizi di assistenza tecnica, assistenza alla navigazione e informazioni nautiche. |
| **Certificato di assicurazione** | Documento rilasciato da una Compagnia assicurativa abilitata che attesta la validità della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per l'*unità da diporto*, da tenere a bordo e da esibire su richiesta delle Autorità. |
| **Condizioni meteo marine avverse** | Vento Scala Beaufort: da forza 5 a crescere Mare Scala Douglas: da cifra 4 a crescere. |
| **Contraente** | Soggetto che stipula l'*assicurazione*, nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei *premi* a *Revo*. |
| **Crocette acquartierate** | Crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi. |
| **Danni materiali e diretti** | Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito. |
| **Danno indennizzabile** | Importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale, ove applicabile, prima dell'applicazione di eventuali *franchigie*, *scoperti*, *limiti di indennizzo*. |
| **Documenti** | Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.** |
| **Dotazioni di sicurezza obbligatorie** | L'insieme dei dispositivi e attrezzature previsti dalla normativa vigente (Codice della Nautica da Diporto e relativo Regolamento di attuazione) in funzione della distanza dalla costa e della tipologia di unità. |

| | |
|---|---|
| **Esplosione** | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
| **Franchigia** | Importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*. |
| **Impianto elettrico** | Batterie, generatori di corrente elettrica, macchine e apparecchiature elettriche, quadri elettrici, dispositivi di protezione e cavi elettrici. |
| **Incendio** | Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
| **Incidente cyber** | I. Qualsiasi errore od omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguardi l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un *sistema informatico*;<br>II. Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale – (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impedisca di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un *sistema informatico*. |
| **Indennizzo** | Importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo*, al *danno indennizzabile*. Corrisponde alla somma dovuta da *REVO* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*. |
| **Intermediario** | Persona fisica o società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori. |
| **Limite di indennizzo** | Importo che opera entro la *somma assicurata* e che rappresenta il massimo esborso di *REVO*, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in *polizza*. |
| **Nodo** | Unità di misura della velocità in mare corrispondente a un miglio nautico per ora. |
| **Perdita totale** | Danno in cui, nel medesimo *sinistro*, sia perduta l'*unità* assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo. |
| **Perdita totale costruttiva** | Danno in cui, in conseguenza di un unico *sinistro*, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei *danni materiali e diretti* subiti dall'*unità da diporto* assicurata è uguale o superiore al *valore commerciale* dell'*unità da diporto* stessa al momento del *sinistro*. |
| **Periodo di assicurazione** | Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in *polizza*, e ogni qualvolta la *polizza* venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi. |
| **Polizza** | Documento che prova l'*assicurazione*. |
| **Porto di stazionamento abituale** | Porto o località anche a terra, dove l'*unità da diporto* è previsto che stazioni usualmente nel corso del *periodo di assicurazione*.<br>Per usualmente si intende un **periodo minimo di 90 giorni anche non consecutivi durante l'anno e sempre a condizione che venga approvata da *REVO***. |
| **Porto riconosciuto** | Approdo o marina conforme ai requisiti del Codice della Nautica da Diporto e inserito nell'elenco delle strutture portuali autorizzate dal MIT, cioè rispondente ai requisiti minimi di sicurezza e accessibilità stabiliti dalla normativa vigente. |
| **Premio** | Somma dovuta dal *Contraente* a *REVO* per l'*assicurazione*. |
| **Prototipo** | *Unità da diporto* costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo, ossia ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampate successive a quella costruzione. |
| **Regola proporzionale** | Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell'*indennizzo* in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *sinistro*, qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato. |
| **REVO** | Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.. |
| **Rischio** | Probabilità che si verifichi un *sinistro*, associata all'entità del danno. |
| **Quadrante** | Quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti. |
| **Sartie volanti** | Sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate. |
| **Scoperto** | Importo da calcolarsi in misura percentuale sul *danno indennizzabile*, che rimane a carico dell'*Assicurato*. |
| **Scoppio** | Improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete"). |
| **Servizio (per la Copertura Assistenza)** | Pacchetto di prestazioni attivato da *REVO* a favore dell'*Assicurato*. |
| **Sinistro** | Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*. |
| **Sistema informatico** | Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per |

| | |
|---|---|
| | l'archiviazione dati), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up. |
| **Somma assicurata** | Valore indicato, quale libera determinazione del *Contraente*, in base al quale è sottoscritta la *polizza*. |
| **Unità da diporto** | Costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall'art. 3 D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), indicata in *polizza*. L'*unità da diporto* è costituita da scafo, apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (**esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato**), accessori di serie, dotazioni di bordo e di sicurezza e altre attrezzature, inclusi *battelli di servizio* e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano in tale definizione eventuali dotazioni e strumentazioni extra, **purché indicate in *polizza***. |
| **Valore commerciale** | Valore reale dell'*unità da diporto* al momento del *sinistro*, cioè la somma che sarebbe necessaria per l'acquisto di un oggetto simile oppure equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, **escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale**. |
| **Valore a nuovo** | Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'*unità da diporto*, o la parte della stessa, colpita da *sinistro*, indipendentemente dal *valore commerciale* che l'*unità da diporto* aveva prima del *sinistro*. |
| **Valore stimato** | Valore che le parti (*Contraente/Assicurato* e *REVO*), ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", convengono di attribuire all'*unità da diporto*, rinunciando all'applicazione della *regola proporzionale*. |
| **Vizio occulto** | Vizio o difetto latente non scopribile con l'ordinaria diligenza. |

# Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

L'*Assicurato* è tenuto a conservare a bordo il *certificato di assicurazione* e il relativo contrassegno/tagliando assicurativo, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, come previsto dal Codice della Nautica da Diporto. **Non è necessario conservare a bordo il contratto di assicurazione integrale.**

## Cosa è assicurato

### Art. 1.1 Beni assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'*Assicurato* per l'*unità da diporto* indicata in *polizza*, per i *danni materiali e diretti* subiti durante la navigazione, in partenza o in arrivo al *porto di stazionamento abituale*, la giacenza in acqua o a terra, come dettagliato nell'art. "Eventi assicurati".

L'*unità da diporto* è assicurata **a condizione che:**

**a) in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* e sia stato corrisposto il relativo *premio;***
**b) detta unità sia dotata delle attrezzature e dotazioni di sicurezza obbligatorie previste dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) e dal relativo Regolamento di attuazione, come modificati dal D. Lgs. 12 ottobre 2023, n. 160.**

La copertura è operante **entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati in *polizza*.**

### Art. 1.2 Eventi assicurati

*REVO* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da:

1) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
2) giacenza a terra, solo quando riconducibile al rimessaggio invernale o durante lavori di manutenzione, **a condizione che i lavori siano notificati preventivamente a *REVO* e svolti in strutture abilitate, con polizza RC del cantiere valida e congrua rispetto ai rischi assicurati (art. 49, comma 2 Codice della Nautica)**
3) incendio, esplosione e scoppio;
4) terremoto; **sono esclusi i danni derivanti dalle onde anomale dagli stessi eventi generate**;
5) alluvione e inondazione;
6) eventi atmosferici; si precisa, inoltre, che:
   - **i danni da fulmine sono coperti a condizione che vi sia una chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'*unità da diporto***;
   - **è opportuno evitare di intraprendere la navigazione in condizioni di maltempo previste con anticipo dai vari bollettini meteomarini. Se il viaggio venisse comunque intrapreso per iniziativa del comandante, dell'*Assicurato* o dei suoi dipendenti, nonostante la previsione di condizioni meteomarine sfavorevoli contenuta nei bollettini delle autorità competenti, *REVO* potrebbe non indennizzare il *sinistro* in caso di danno;**
7) atti vandalici;
8) rapina;
9) furto dell'*unità da diporto*.
   In tal caso, la garanzia è operante **limitatamente alle ipotesi in cui il furto:**
   - **avvenga durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto;**
   - **avvenga durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura o misure antifurto o di sorveglianza;**
   - **sia commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura**;
10) furto delle dotazioni, attrezzature, incluso *battello di servizio* e dotazioni extra, **purché dichiarati in *polizza***.
    In tal caso, la garanzia è operante **a condizione che:**
    - **quanto non stabilmente fissato sull'*unità da diporto* sia protetto da congegno antifurto oppure sia riposto in locali debitamente chiusi, sia a bordo dell'*unità da diporto* che a terra;**
    - **il furto sia commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura**. Nel caso di recupero delle cose sottratte, sono a carico di *REVO* i soli danni conseguenti al furto;
    - *REVO* si riserva di non riconoscere l'indennizzo per furti se, al momento del *sinistro*, l'*unità da diporto* non è dotata di dispositivi antifurto funzionanti e adeguati alla categoria di rischio (es. tracciatori GPS per unità superiori a 9 metri) **salvo diversa pattuizione espressa in *polizza*.**
11) *vizi occulti*; si precisa che **rimangono esclusi i danni alla parte affetta da vizio, nonché i costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa**;
12) errore o difettosa esecuzione di lavori di riparazione o trasformazione dell'*unità da diporto* conseguente a un evento assicurato, **purché eseguito da ditta abilitata. Sono escluse le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che abbia causato il danno**;
13) intervento di qualsiasi Autorità di Governo che agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'*unità da diporto* coperto dall'*assicurazione*.
    **La garanzia non è operante qualora l'intervento delle Autorità sia determinato da dolo o colpa grave dell'*Assicurato, Contraente* o della persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l'*unità da diporto*;**
14) spese e compenso di assistenza o di salvataggio a seguito di un evento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall'Autorità competente

In caso di *perdita totale* o *perdita totale costruttiva*, le spese e compensi riconosciuti ai soccorritori, nonché le spese per la rimozione del relitto sono rimborsate, **nei limiti della *somma assicurata* indicata in *polizza* per l'*unità da diporto*.**
***REVO* non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'*unità da diporto* da parte dei soccorritori.** È, tuttavia, facoltà di *REVO* rilasciare una lettera di garanzia, nel caso in cui l'*Assicurato* debba rilasciare adeguata controgaranzia.

## Condizioni sempre operanti

L'estensione opera **con l'applicazione delle *franchigie*,** degli *scoperti* **e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

### Art. 1.3 Spese di ispezione della carena

*REVO* rimborsa le spese sostenute per l'ispezione della carena dell'*unità da diporto* a seguito di incaglio, anche qualora non sia stato riscontrato alcun danno.

# Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 1.4 Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

**Sono esclusi dalla garanzia i danni ai seguenti beni:**

a) ***unità da diporto* a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi;**
b) ***unità da diporto* a vela:**
   b.1) **con *armamento frazionato*, *crocette non acquartierate* e *sartie volanti* strutturali;**
   b.2) **multiscafi da regata;**
   b.3) ***prototipi*;**
c) ***unità da diporto* che non rispetti i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza (incluse le relative dotazioni) e classe o che non abbia i documenti previsti da tali normative in regola oppure che non sia in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per danni a terzi, inclusi tender e motori amovibili di qualsiasi tipo e potenza, come previsto dall'art. 47 del Codice della Nautica da Diporto. In assenza, la garanzia resta sospesa.;**
d) ***unità da diporto* di età superiore ai 10 anni.** L'esclusione non si applica se, **entro la decorrenza della *polizza***, è presentata perizia redatta da tecnico iscritto ad albo professionale nautico, che attesta il buono stato dell'unità, **a pena di sospensione della garanzia. La validità della perizia è limitata a 3 anni**, salvo diversamente convenuto.
   **Non sono accettati né un risultato inferiore al "buono" né le evidenze del perito che pregiudicano la navigabilità dell'*unità da diporto*;**
e) ***unità da diporto* dove il conducente non sia munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;**
f) ***unità da diporto* che navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione, quando prevista;**
g) ***unità da diporto* usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;**
h) ***unità da diporto* locata, noleggiata oppure utilizzata per finalità commerciali o comunque diverse da quelle indicate in *polizza*;**
i) ***unità da diporto* utilizzate per scuola di vela o di guida;**
j) ***battelli di servizio* che non siano muniti dei dati identificativi che ne indichino l'appartenenza all'*unità da diporto*;**
k) ***unità da diporto* che si trovino esclusivamente in giacenza inoperosa sia a terra che in acqua,** salvo diversamente convenuto tra le parti.

**Infine, in caso di omessa o scaduta validità della licenza di navigazione, certificato di sicurezza, copertura RC obbligatoria o mancata visita periodica, la copertura resta sospesa automaticamente per l'intera durata dell'inadempimento, anche se temporaneo,** salvo diversamente convenuto**.**

### Art. 1.5 Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

**Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, sono esclusi i danni:**

a) **da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;**
b) **da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'*unità da diporto*, *REVO* risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);**
c) **indiretti, inclusi svalutazione e ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione; da innavigabilità dell'*unità da diporto*;**
d) **da fulmine in mancanza di chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'*unità da diporto* oppure laddove l'impatto sia avvenuto in acqua o in banchina;**
e) **da carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo;**
f) **riconducibili a cattivo rimessaggio, protezione non idonea contro intemperie, o mancata manutenzione periodica ordinaria, inclusi danni da gelo, infiltrazioni, umidità o muffa;**
g) **alla parte affetta da *vizio occulto* nonché le spese di riparazione o sostituzione della stessa;** rimangono tuttavia indennizzabili i danni causati dalla parte affetta da *vizio occulto*, come previsto all'art. "Eventi assicurati";
h) **da errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti a un evento assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall'*Assicurato* allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;**
i) **da azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;**

j) **subiti dall'*unità da diporto* quando rimorchiata,** salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi e imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio, **oppure subiti dall'*unità da diporto* quando sia utilizzata per eseguire un rimorchio,** salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio;
k) **subiti dal *battello di servizio* quando trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta;**
l) **derivanti da insufficienza delle misure di protezione o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'*unità da diporto* o del *battello di servizio* durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;**
m) **connessi a violazioni ambientali (sversamenti, smaltimento illegale di rifiuti, danni a fondali protetti). L'*Assicurato* è tenuto a mantenere l'unità conforme alle norme ambientali vigenti (es. MARPOL, D. Lgs. 152/2006, ordinanze locali). Eventuali danni ambientali causati da negligenza, mancanza di manutenzione o uso improprio dell'unità escludono ogni diritto all'*indennizzo;***
n) **verificatisi durante la partecipazione dell'*unità da diporto* a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
o) **verificatisi durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni;**
p) **conseguenti a eruzione vulcanica e onde anomale quando da questo fenomeno generate;**
q) **causati da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;**
r) **causati da materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'*unità da diporto*;**
s) **da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;**
t) **subiti dalle vele;** l'esclusione non si applica se il danno sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano fissate oppure sia conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto dell'*unità da diporto*;
u) **verificatisi in violazione di regolamenti portuali, ordinanze locali della Capitaneria, zone interdette alla navigazione o alla balneazione,** salvo causa di forza maggiore. L'onere della prova ricade sull'*Assicurato*;
v) **subiti da apparato motore e impianto elettrico;** l'esclusione non si applica se il danno sia conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto, oppure sia conseguenza di allagamento o sommersione totale o parziale dell'*unità da diporto* a seguito di *cattivi tempi*. **I danni conseguenti all'avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri sono riconosciuti solo in caso di tracce ben visibili e riscontrabili dal perito**
w) **subiti da effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
x) **per *unità da diporto* con lunghezza superiore a 24 metri, se non correttamente rintracciabili a causa della disattivazione o della manipolazione dolosa del sistema di identificazione automatica (AIS).** L'esclusione non si applica se il malfunzionamento dell'AIS è dovuto a problemi tecnici o a eventi esterni simili dimostrabili, che sono fuori dal controllo dei proprietari o degli operatori dell'imbarcazione. In **quest'ultimo caso, l'*Assicurato* deve darne immediata comunicazione allegando le prove inconfutabili del malfunzionamento per ottenere conferma da parte di *REVO* che la copertura è regolarmente operante**.

**La garanzia non è operante in caso di uso dell'*unità da diporto* o dei *battelli di servizio* da parte di minorenni o soggetti privi delle necessarie abilitazioni, anche se in presenza dell'*Assicurato*,** salvo espressa autorizzazione e comunicazione preventiva.

## Art. 1.6 Esclusione Cyber risk

**L'*assicurazione* non copre *danni materiali*, indiretti, di lucro cessante o danni a terzi derivanti da:**

a) **accessi non autorizzati ai sistemi di bordo (es. GPS, autopilota, sistemi domotici, OT in generale),**
b) **manomissioni da remoto (hacking) anche sotto forma di "Jamming" o "Spoofing" dei sistemi di bordo e degli apparati di navigazione,**
c) **malfunzionamenti dovuti a software obsoleti o non aggiornati,**
d) **attacchi ransomware o virus.**
e) **violazione dei sistemi informatici/elettronici di bordo o di terra se collegati all'unità da diporto, sia occorsi con dolo che non intenzionalmente, da chiunque compiuti incluso l'equipaggio o terzi trasportati a qualsiasi titolo (*atto cyber* e *incidente cyber* ).**

**L'*Assicurato* ha l'obbligo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:**
1. **mantenere aggiornati i firmware/software di bordo,**
2. **proteggere gli accessi con password sicure,**
3. **disconnettere i sistemi non essenziali alla navigazione in caso di inattività prolungata.**

## Art. 1.7 Scoperto o franchigia

Per ogni *sinistro* la garanzia opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*. **Qualora sia presente uno *scoperto* e non vi sia l'indicazione del minimo *scoperto*, la *franchigia* opera come minimo *scoperto*.**

**In presenza di più danni conseguenti al medesimo evento, si applica la *franchigia* più elevata.**

**La garanzia è, inoltre, operante con l'applicazione di uno scoperto del 25% in caso di:**
a) **furto totale di *unità* non iscritta nei registri di legge;**
b) ***perdita totale* o abbandono o danni parziali conseguenti a incendio di *unità da diporto*:**
   b.1) **sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico**
   b.2) **munita di motore/i entrobordo o entrofuoribordo a benzina e diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;**
c) ***perdita totale* o danni a *battelli di servizio* o mezzi collettivi di salvataggio;**
d) **perdita o danni subiti da motori fuoribordo.**

**La garanzia è inoltre operante con l'applicazione di uno scoperto del 30% in caso di:**
e) **danni subiti dalle parti pneumatiche di *unità da diporto* provviste di tubolari in gomma che non siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;**
f) **sottrazione totale di *unità da diporto* in giacenza al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'*unità da diporto* o del battello).**

**Come opera la *franchigia*?**

La *franchigia* è l'importo di ogni danno che rimane a carico dell'*Assicurato*. I danni che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato*.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *franchigia* = € 1.000
- *indennizzo* liquidato = € 19.000

**Come opera lo *scoperto* con relativo minimo?**

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* corrisponde al maggiore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul danno e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = € 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di scoperto)
- *indennizzo* liquidato = € 10.000 – € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € *10.000*
- *scoperto* = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = €10.000x10% = €1.000 (inferiore al minimo scoperto)
- *indennizzo*= € 10.000-€1.500= €8.500

# Come posso personalizzare la copertura

## Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

La copertura è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, **operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.**

**Rimangono valide tutte le esclusioni indicate agli art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e "Rischi esclusi da tutte le coperture" se non esplicitamente derogate.**

### Art. 1.8 Rischio guerra, scioperi e sommosse civili

Eventi assicurati

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera o), dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e alle lettere a) e b) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", la copertura è estesa ai *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Esclusioni

***REVO* non risponde dei danni derivanti o attribuibili a:**

a) **l'esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione similare o materia o forza radioattiva;**
b) **alla requisizione o acquisizione forzosa;**
c) **cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca o espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal Governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'*unità da diporto* risulti registrata o posseduta;**
d) **l'arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuati per imposizione di quarantena o a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;**
e) **gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa o ammenda od obbligo fiscale;**
f) **lo scoppio di guerra (dichiarata o non) che coinvolga uno dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Russia, Ucraina, Bielorussia e Repubblica Popolare Cinese.**

Esclusioni territoriali

**Si intendono esclusi porti, località e acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo che si trovino ad Est del 30° longitudine Est e a Sud del 34°30' longitudine Nord nonché di Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro,** salvo diversamente convenuto con *REVO* o soggetti alle esclusioni imposte dall'ultima edizione delle Listed area JWLA.

Recesso

**Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente garanzia aggiuntiva in qualsiasi momento.**

**La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 7 giorni dalla data di invio della stessa.**

## Art. 1.9 Rimpiazzo a nuovo

Nel caso di danno parziale, nel calcolo dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza*, non è applicato alcun degrado d'uso alle parti danneggiate e sostituite.

**La presente garanzia aggiuntiva non si intende applicabile a:**

a) ***unità da diporto* di età superiore a 8 anni;**
b) **batterie, sartiame in genere, manovre correnti, moquette, tendaggi, cuscineria, arredi in genere, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi.** In questi casi, l'*indennizzo* è riconosciuto nei limiti e in proporzione al *valore commerciale* che tali componenti avevano al momento del *sinistro*.

## Art. 1.10 Danni all'apparato motore e all'impianto elettrico

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera s) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto"", la garanzia copre danni all'apparato motore e all'impianto elettrico causati da:

- *vizio occulto*, **rimanendo esclusi i danni alla parte affetta da vizio, nonché i costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa**;
- ostruzione delle prese a mare o interruzione del circuito dell'impianto di raffreddamento **a condizione che lo smontaggio degli organi dell'apparato motore sia effettuato in presenza del perito incaricato da *REVO* e che lo stesso accerti che tali danni risultino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento.**

**La presente garanzia aggiuntiva non si intende applicabile a *unità da diporto* con apparato motore di età superiore a 10 anni.**

## Art. 1.11 Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera l) dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i danni all'*unità da diporto* subiti durante la partecipazione alle regate veliche, inclusi i relativi allenamenti e prove.

**Sono esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura delle vele.**

**Si precisa, inoltre, che lo *scoperto* indicato in *polizza* non si applica in caso di *perdita totale* dell'*unità da diporto*.**

## Art. 1.12 Noleggio con equipaggio

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell'art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* affidata a noleggio o utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso.

Per noleggio si intende il contratto con cui l'*Assicurato* noleggiante si obbliga, verso corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione di un noleggiatore terzo l'*unità da diporto* con equipaggio, per un periodo di tempo determinato. L'*unità da diporto* noleggiata rimane nella esclusiva disponibilità di tale terzo noleggiatore.

***REVO* non risponde di danni o spese direttamente o indirettamente attribuibili a:**

a) **mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti, dei titoli e delle esperienze dell'equipaggio necessari alla conduzione dell'*unità da diporto* durante il contratto di noleggio;**
b) **furto o appropriazione indebita commessi dal noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;**
c) **inadempienza da parte del noleggiante o noleggiatore ai patti e alle condizioni del contratto di noleggio;**
d) **perdita effettiva o presunta dell'*unità da diporto* secondo quanto previsto dell'art. 540 del Codice della Navigazione.**

## Art. 1.13 Trasferimenti terrestri

La garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* durante i trasferimenti via terra effettuati **in proprio dal *Contraente* o dall'*Assicurato*.**

La garanzia è operante **a condizione che:**

a) **il trasporto venga effettuato a mezzo di idoneo autoveicolo e idoneo carrello, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea;**
b) **il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia;**
c) **la lunghezza dell'*unità da diporto* trasportata sia inferiore o uguale a 12 metri;**
d) **il trasporto non sia riconducibile per sua natura e requisiti a una copertura trasporti cargo.**

**In caso di furto totale di *unità da diporto* in giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo, lo stesso si trovi in locale chiuso o area custodita e recintata munita di idonei mezzi di chiusura.**

### Art. 1.14 Effetti personali

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera u) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia è estesa ai *danni materiali e diretti* agli effetti personali, cioè a qualsiasi oggetto o attrezzatura appartenente all'*Assicurato* o ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione, quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, apparecchiature fotografiche o da ripresa, mentre si trovano a bordo oppure mentre siano utilizzati in relazione all'impiego dell'*unità da diporto*, di cui possa essere giustificata l'esistenza.

**Sono esclusi i danni derivanti da:**

a) **logoramento, usura, bagnamento, ruggine, guasto di natura tecnica;**
b) **rottura di oggetti di natura fragile,** salvo che tale danno sia conseguenza diretta di un evento coperto dalla presente garanzia;
c) **perdite di denaro, titoli di credito, carte di pagamento elettronico, gioielli, orologi e oggetti d'arte o in materiale prezioso, veicoli terrestri.**

### Art. 1.15 Acque non protette

La garanzia copre i danni subiti dall'*unità da diporto* o dal *battello di servizio* anche quando vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti dal movimento ondoso per oltre un quadrante.

La garanzia opera **limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne**.

## Come è prestata l'assicurazione

### Art. 1.16 Validità dell'assicurazione

**L'*assicurazione* è efficace solo se l'*unità da diporto* rispetta i requisiti previsti per la sicurezza, incluse le visite periodiche previste dagli artt. 53-54 del Codice della Nautica da Diporto, e risulta regolarmente abilitata alla navigazione per la categoria indicata.**

### Art. 1.17 Criterio di determinazione della somma assicurata

La *somma assicurata* deve corrispondere:

1) **per *unità da diporto* di età inferiore o uguale a 3 anni, al valore equivalente a stima**, ai sensi dell'art. 515 del Codice della Navigazione;
2) **per *unità da diporto* di età superiore a 3 anni, al *valore commerciale*** al momento del *sinistro*.

### Art. 1.18 Stima accettata

La *somma assicurata* dichiarata in *polizza* deve intendersi stimata come da fattura o da perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con *REVO*.

In deroga a quanto precede, nel caso in cui al punto 2) dell'art. Criterio di determinazione della somma assicurata, la *somma assicurata* può intendersi stimata solo in presenza di perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con *REVO* da prodursi **entro la decorrenza del rischio.** Tale valore si intende accettato da *REVO* **per la durata massima di anni 2 a decorrere dall'inizio del *periodo di assicurazione*, salvo presentazione di nuova perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con *REVO*.**

**Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto da *REVO* deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.**

### Art. 1.19 Estensione territoriale

**L'*assicurazione* opera sia quando *l'unità da diporto* è in navigazione sia durante la giacenza inoperosa con le seguenti modalità:**

- **durante la navigazione:** nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nelle acque interne navigabili dei Paesi dell'Europa **con esclusione di quelli in stato di belligeranza accertata;**
- **durante la giacenza in acqua:**
  - in porto o altro approdo riconosciuto dall'Autorità competente;
  - in acque interne;
  - in acque marine protette;
- **durante la giacenza a terra** nei Paesi dell'Europa e del bacino del Mar Mediterraneo, **con esclusione di quelli in stato di belligeranza accertata.**

Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell'ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi sono assicurate **purché effettuate con mezzi idonei e in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.**

## Condizioni specifiche

### Art. 1.20 Danni da batterie al litio

La copertura è valida per danni causati dalle batterie al litio di cui sono provvisti i toys (seabob, jet-skis, sup), i *battelli di servizio*, e altre attrezzature incluse tra le dotazioni extra purché indicate in *polizza*, **a condizione che:**

a) **la ricarica delle batterie sia monitorata e sia effettuata solo durante le ore diurne, lontana da materiale combustile nelle immediate vicinanze e solo con i membri dell'equipaggio (o *Assicurato*) a bordo;**

b) **tutte le batterie siano caricate esclusivamente all'aperto evitando locali chiusi;**
c) **tutte le batterie siano caricate secondo le indicazioni del produttore, utilizzando l'apparecchiatura originale di ricarica fornita dal produttore stesso;**
d) **quando non vengono caricate o non sono in uso, le batterie al litio siano conservate in un'apposita scatola o locale ignifugo;**
e) **tutti i membri dell'equipaggio siano addestrati in modo da comprendere appieno i rischi di incendio legati alle batterie al litio. Tale formazione deve essere certificata e mostrata all'*Assicurato* in caso di necessità.**

**La mancata osservanza di quanto sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* in caso di incendio causato da batteria al litio. Tuttavia, resta inteso che, alle condizioni che precedono, la copertura per danni da batterie al litio è operante solo se conforme agli standard di sicurezza previsti dalle normative in vigore.**

# Copertura Assistenza

**I *servizi* sono stabiliti da *REVO* tramite la *Centrale Operativa* di MYSA - MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSISTANCE SRL - società fornitrice dei *servizi* oggetto dell'*assicurazione*, con sede legale in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26.**

## Cosa è assicurato

### Art. 2.1 Soggetti assicurati

Tutte le prestazioni sono erogate in favore dell'*Assicurato* per l'*unità da diporto*.

### Art. 2.2 Prestazioni di assistenza in navigazione

*REVO* fornisce all'*Assicurato* l'erogazione dei *servizi* di informazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla navigazione di seguito descritti.

A. Assistenza e supporto unità da diporto in panne

**Quando**

L'*unità da diporto* durante la navigazione o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante, non è nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio nel porto più vicino. Tuttavia, versa comunque in condizioni di scafo integro e perfettamente galleggiante.

**Cosa**

La *Centrale Operativa* provvede a inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'*unità da diporto* in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

**Modalità di intervento**

- In caso di avaria alla propulsione: il personale del mezzo di assistenza, dopo aver verificato che l'avaria non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvede a rimorchiare l'*unità da diporto* fino al porto più vicino;
- in caso di incaglio: l'*unità da diporto* viene disincagliata solo se l'operazione risulta fattibile con il solo impiego del mezzo di assistenza inviato e non si siano verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario viene avviata, se richiesta, la procedura di recupero prevista nella prestazione "Recupero unità da diporto";
- in caso di esaurimento batterie o carburante: il personale del mezzo di assistenza provvede a rifornire quanto serve.

A intervento ultimato l'*Assicurato* deve sottoscrivere apposita modulistica attestante l'effettuazione dell'intervento.

**Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* sono rivolti unicamente alle stesse *unità da diporto* e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che decide sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire**.

**L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari e solo in caso di condizioni meteo favorevoli.**

***REVO* tiene a proprio carico le spese relative all'intervento sino a un massimo di 20 miglia dalla costa.**

B. Recupero unità da diporto incagliate con scafo danneggiato oppure in condizioni meteo marine avverse

**Quando**

L'*unità da diporto* risulta incagliata o con scafo danneggiato o condizioni metereologiche avverse.

**Cosa**

*REVO*, tramite la *Centrale Operativa*, provvede a organizzare il recupero dell'*unità da diporto*, rivolgendosi esclusivamente a rimorchiatori d'altura.

**Modalità di intervento**

**Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* sono rivolti unicamente alle stesse *unità da diporto* e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che decide sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.**

**L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari.**

**In questi casi, il costo dell'intervento è anticipato dall'*Assicurato*.**

### C. Interventi tecnici a bordo

**Quando**

L'*Assicurato* necessita di interventi tecnici sull'*unità da diporto*

**Cosa**

*REVO*, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce informazioni e il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un tecnico.

**Modalità di intervento**

L'*Assicurato* può richiedere:

- informazioni sulle strutture tecniche adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di emergenza, negli approdi più prossimi alla sua posizione;
- di contattare la struttura tecnica individuata e predisporne l'intervento all'arrivo dell'*unità da diporto* in porto o l'invio di un tecnico a bordo.

**Il costo dell'intervento è a carico dell'*Assicurato*.**

### D. Reperimento e invio di sommozzatori

**Quando**

L'*Assicurato* necessita dell'intervento di sommozzatori per la propria *unità da diporto*

**Cosa**

*REVO*, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un sommozzatore.

**Modalità di intervento**

**Il costo dell'intervento è a carico dell'*Assicurato*.**

### E. Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

**Quando**

L'*Assicurato* necessita di un posto di ormeggio.

**Cosa**

*REVO*, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per la ricerca e la prenotazione di un posto di ormeggio.

**Modalità di intervento**

*L'Assicurato* può richiedere:

- la disponibilità di posti di ormeggio e il relativo costo in un approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto barca;
- la ricerca in un'area geografica comprendente più approdi.

**Il costo del noleggio del posto di ormeggio è a carico dell'*Assicurato*.**

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 2.3 Rischi esclusi dalla copertura Assistenza

**Oltre alle esclusioni comuni all'altra copertura, sono escluse le prestazioni:**

**a) derivanti da dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di persone delle quali devono rispondere;**
**b) conseguenti a coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;**
**c) conseguenti da viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;**
**d) conseguenti a trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;**
**e) derivanti da materiali, sostanze, composti biologici o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana di diffondere il panico;**
**f) conseguenti a inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;**
**g) derivanti da atti illegali posti in essere dall'*Assicurato* o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;**
**h) derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;**

i) derivanti da infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
j) derivanti da suicidio o tentativo di suicidio;
k) derivanti da epidemie aventi caratteristiche di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione della popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
l) derivanti da quarantene.

Sono, inoltre, escluse:

m) le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
n) le prestazioni per le *unità da diporto* adibite a uso diverso dal diporto;
o) le prestazioni per le imbarcazioni che l'*Assicurato* sottopone a uso improprio;
p) le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'*unità da diporto* a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### Art. 2.4 Limitazioni della copertura

a) Le azioni e le omissioni dell'equipaggio regolarmente a bordo si intendono effettuate in nome e per conto dell'*Assicurato*. Il mancato rispetto delle norme nautiche da parte di tali soggetti potrebbe pregiudicare l'operatività della copertura in sede di valutazione del *sinistro*, anche se l'*Assicurato* non era presente;
b) *REVO* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dall'*assicurazione* o dalla legge;
c) *REVO* non è tenuta a pagare *indennizzi* in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
d) nei casi in cui l'*Assicurato* benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di altro Assicuratore, le prestazioni previste dalla presente *assicurazione* sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione;
d) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatto con la *Centrale Operativa* al verificarsi del *sinistro*;
e) ogni diritto dell'*Assicurato* nei confronti della *Centrale Operativa* derivante dalla presente *assicurazione* si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile al compimento di due anni dalla data di scadenza del *servizio* stesso.

La *Centrale Operativa* non può essere ritenuta responsabile di:

f) disservizi dovuti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
g) errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato*.

Il *servizio* di Assistenza prestato con la presente *assicurazione* non è sostitutivo, né alternativo, al servizio di un pubblico intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la *Centrale Operativa*.

## Come è prestata l'assicurazione

### Art. 2.5 Estensione territoriale

Le prestazioni operano nel bacino del Mediterraneo, cioè le zone comprendenti i mari e la fascia costiera che li delimita, **con esclusione delle zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità.**

**Le prestazioni si intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo Paese.**

# Norme comuni

# Norme valide per tutte le coperture

### Art.3.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

*REVO* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre *REVO* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

### Art. 3.2 Rischi esclusi da tutte le coperture

**Sono escluse le prestazioni:**

a) **conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di tumulti popolari, scioperi, sommosse, *atti di terrorismo* o sabotaggio;**
b) **conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;** l'esclusione non si applica per gli atti di pirateria;
c) **causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione oppure sviluppino radioattività.**

# Norme valide per l'assicurazione

### Art. 3.3 Decorrenza dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, **altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento**.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'***assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di *REVO* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 3.4 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

### Art. 3.5 Pagamento e frazionamento del premio

**Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure a *REVO*.**

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è **interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate**

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione;*
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

### Art. 3.6 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*, pertanto, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

### Art. 3.7 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto

**In caso di *sinistro*, il tacito rinnovo si interrompe e, per l'effetto, cessa alla naturale scadenza.** Rimane ferma la facoltà per *REVO* di proporre il rinnovo dell'*assicurazione* a differenti condizioni di garanzia e di *premio*.

### Art. 3.8 Dichiarazioni relative al rischio

*REVO* presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

**Nessun diritto all'*indennizzo* può essere vantato da terzi non dichiarati come beneficiari o utilizzatori dell'*unità da diporto*, salvo preventiva accettazione scritta da parte di *REVO*.**

**Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, *REVO* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione*** (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Il *Contraente* è tenuto a dichiarare eventuali *sinistri* subiti, anche se non indennizzati. **L'omissione di tali informazioni comporta la sospensione o cessazione della garanzia per falsa dichiarazione, salvo diversamente convenuto.**

**Esempio di perdita al diritto all'*indennizzo***

L'armatore, in sede di stipula dell'*assicurazione* per la propria *unità da diporto*, dichiara che l'anno di costruzione è il 2020, quando in realtà *l'unità da diporto* è stata costruita nel 2014. A seguito della denuncia di *sinistro*, *REVO* viene a conoscenza che l'anno di costruzione è molto più datato; pertanto, decide di respingere il *sinistro* per dichiarazione inesatta che influisce sulla valutazione del *rischio*.

## Art. 3.9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, *REVO* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

## Art. 3.10 Aggravamento del rischio

**L'*Assicurato* è tenuto a utilizzare l'*unità da diporto* con la diligenza richiesta dal tipo di bene assicurato. In caso di *sinistro* conseguente a comportamento imprudente, non conforme alle regole della navigazione, della buona tecnica marinara o delle ordinanze locali, *REVO* può ridurre o rifiutare l'*indennizzo*, salvo il dolo che è sempre escluso dalla copertura.**

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a *REVO* dei mutamenti che aggravano il rischio.**

**Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da *REVO* possono comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso di *REVO* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

**Qualsiasi intervento di modifica strutturale, refitting, installazione di impianti ad alto *rischio* (es. impianti a gas, batterie al litio, ecc.) deve essere preventivamente comunicato a *REVO*, pena sospensione della garanzia.**

**Esempio di aggravamento del rischio**

L'armatore decide di sottoporre l'unità da diporto a importanti lavori di refitting che comportano un lungo stazionamento presso il cantiere, con possibilità di lavori a caldo (utilizzo di fiamma).

È necessario che REVO venga informata affinché possa valutare correttamente l'aggravamento del rischio: REVO può richiedere di controllare la polizza di responsabilità civile del cantiere, modificare la copertura con franchigie differenziate e, ove necessario, richiedere un premio aggiuntivo.

## Art. 3.11 Recesso in caso di alienazione dell'unità da diporto

**Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione a *REVO* del trasferimento di proprietà o della vendita dell'*unità da diporto* assicurata,** inviando l'atto di vendita o la scrittura privata tra le parti. In caso di trasferimento di proprietà, l'*assicurazione* si estingue dalla data del trasferimento, **salvo consenso scritto di *REVO* alla cessione dello stesso,** come previsto dall'art. 28 del Codice della Nautica da Diporto e previa verifica delle condizioni di garanzie e di *premio*. **L'*Assicurato* deve comunicare la variazione entro 30 giorni.**

*REVO*, in assenza di *sinistri*, rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali. Il rimborso è effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. **Resta inteso che il 30% del *premio* rimane comunque acquisito da *REVO*.**

## Art. 3.12 Recesso in caso di sinistro

***REVO* può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.**

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

Il *premio* resta comunque acquisito da *REVO*, anche in caso di *perdita totale* e *perdita totale costruttiva*, **salvo diversamente convenuto tra le parti.**

## Art. 3.13 Ispezione dei beni assicurati

***REVO* si riserva il diritto di effettuare ispezione tecnica sull'*unità da diporto* entro 10 giorni dalla denuncia di *sinistro*. L'*Assicurato* presta la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*. Se l'*unità da diporto* o le evidenze documentali non vengono messe a disposizione, la richiesta di *indennizzo* viene rifiutata, salvo giustificato motivo documentato.**

## Art. 3.14 Manleva e rivalsa verso terzi utilizzatori

Nel caso in cui l'*unità da diporto* venga affidata a *terzi*, diversi dall'*Assicurato* e non in sua presenza (amici, soci), ***REVO* si riserva il diritto di:**

- **sospendere temporaneamente la copertura fino al termine dell'affidamento al terzo.**
- **agire in rivalsa nei confronti dei soggetti diversi dall'*Assicurato* o dal *Contraente* che abbiano cagionato il danno.**

## Art. 3.15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

## Art. 3.16 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o a *REVO*.**

## Art. 3.17 Altre assicurazioni

**Il *Contraente* è tenuto a dichiarare a *REVO* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.**

**L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

**Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.**

### Art. 3.18 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

### Art. 3.19 Foro competente

**Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o applicazione dell'*assicurazione* è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.**

**Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), in caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente assicurazione, il Foro competente è a scelta della parte attrice:**

- **il foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*;**
- **il foro del luogo dove ha la sede legale l'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza*;**
- **il foro di Milano.**

### Art. 3.20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana. Le parti si impegnano ad adeguare le condizioni contrattuali alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in materia di navigazione da diporto, sicurezza a bordo, dotazioni obbligatorie e obblighi assicurativi, anche nel corso di validità della *polizza*.

### Art. 3.20 Rinuncia alla rivalsa

*REVO* rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti:

- del comandante/conducente;
- del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'*unità da diporto*, per danni allo stesso imputabili dovuti a *incendio* durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'*unità da diporto* presso detto cantiere o rimessaggio. L'azione di rivalsa non è esercitata nel caso di dolo del cantiere o del rimessaggio.

# Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

## Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

### Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro

**In caso di sinistro**, il ***Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

a) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza,** come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile.

   La denuncia di *sinistro* deve contenere:
   - data, luogo, cause e informazioni dettagliate dell'evento;
   - indicazione di eventuali conseguenze o controparte danneggiata;
   - nomi, indirizzi di eventuali testimoni o di terzi reclamanti;
   - indicazione di dove si trova *l'unità da diporto* per gli accertamenti peritali prima dell'inizio delle riparazioni.

**b)** **far pervenire a *REVO* nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta entro 3 giorni dall'arrivo in porto all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero),** ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni. In ogni caso resta pattuito che **il *sinistro* deve essere denunciato entro e non oltre 45 giorni da quando se ne è avuta conoscenza,** anche se la manifestazione del danno sia avvenuta successivamente all'evento generatore. In caso contrario, il diritto all'*indennizzo* decade restando presunto tra le parti il grave pregiudizio alle ragioni di *REVO* in materia di accertamento e quantificazione del danno, acquisizione delle prove e rivalse verso terzi responsabili;

c) **nei casi di furto, rapina e altri *sinistri* derivanti da reato, far pervenire a *REVO* copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 3 giorni successivi all'avviso di *sinistro*. Se il *sinistro* è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e una copia della stessa deve essere inviata a *REVO*;**

**d)** **procedere alla messa in sicurezza dell'*unità da diporto* e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di *REVO* secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile. **L'intervento di *REVO* per il salvataggio e la conservazione dell'*unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di indennizzabilità del *sinistro*;**

e) **compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di *REVO* contro ogni eventuale terzo responsabile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. **Su richiesta e a *rischio* e spese di *REVO* devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari e opportuni;**

f) **astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori o recuperatori, nonché effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto. Tali operazioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto da parte di *REVO*,** salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti;

g) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi**, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **Il *Contraente* si impegna a non stipulare coperture concorrenti che prevedano condizioni più favorevoli per il medesimo *rischio* senza comunicarlo a *REVO*.** In caso contrario, *REVO* può allineare i propri termini o dichiarare il contratto risolto per disparità ingiustificata.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo***, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

**In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve**:

h) **in caso di *perdita totale*, fornire a *REVO* l'estratto del Registro di iscrizione**, dal quale risulti la cancellazione dell'*unità da diporto*, se soggetta a iscrizione;

i) **fornire a *REVO*, entro i 15 giorni successivi all'avviso di *sinistro*, un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;

j) **conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da *REVO*, le tracce ed i residui del *sinistro*** necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto a *indennizzo*. **Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività** (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie;

k) **mettere a disposizione** del perito incaricato o di *REVO* **i registri, conti, fatture o qualsiasi *documento*** che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi, nonché tutti *i documenti*, foto, ricevute e comunicazioni post-sinistro dovranno essere forniti in formato digitale originale e datato. L'accertamento di documentazione retrodatata, alterata o non coerente con la dinamica del *sinistro* comporta la decadenza automatica del diritto all'*indennizzo* e la facoltà di *REVO* di agire per il recupero delle somme se già erogate;

l) *REVO* si riserva il diritto di richiedere, dopo l'*indennizzo* di un danno parziale, un *documento* ufficiale attestante il corretto ripristino dell'unità. In assenza, l'unità può essere esclusa dalla copertura al rinnovo

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.**

## Art. 4.2 Limitazione del valore risarcibile

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* coincidono con il cantiere costruttore dell'*unità da diporto* oppure con il cantiere che ha eseguito interventi di refitting sostanziale, in caso di *sinistro*, **il valore risarcibile non può in alcun caso superare il costo effettivo di costruzione o ricostruzione a nuovo dell'*unità da diporto* così come risultante da documentazione tecnica e contabile certificabile**.
**Si esclude dall'*indennizzo* qualsiasi elemento di utile, margine commerciale, sovrapprezzo, mark-up o profitto implicito che non costituisca parte integrante del costo industriale o artigianale di produzione dell'*unità da diporto*.**
In presenza di stima accettata ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", se il *valore stimato* proposto è superiore al costo di costruzione, esso si intende automaticamente ridotto al valore di costruzione effettivo, che costituisce il limite massimo di *indennizzo* applicabile.
**Il cantiere, in quanto *Contraente* o *Assicurato*, si impegna a fornire a *REVO*, su richiesta, adeguata documentazione comprovante i costi effettivamente sostenuti per la costruzione o il refitting.**

## Art. 4.3 Accertamento del danno

*REVO* ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto; **pena la decadenza del diritto all'*indennizzo*.**

## Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:**

1) **presentare una richiesta di *indennizzo* falsa o fraudolenta;**
2) **rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno;**
3) **dichiarare dolosamente fatti dinamiche non rispondenti al vero;**
4) **presentare *documenti* falsi;**
5) **occultare prove;**
6) **agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.**

**L'inosservanza di tali obblighi comporta:**

- **la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;**
- **la facoltà per *REVO* di dichiarare la risoluzione automatica dell'*assicurazione* ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.**

**In caso di inadempimento del *Contraente* o *dell'Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della *REVO* alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.**

## Art. 4.5 Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'*indennizzo* viene effettuata secondo i seguenti criteri:

1) **In caso di *perdita totale*:**
L'*indennizzo* è pari al *valore commerciale* dell'unità da diporto al momento del *sinistro* oppure al *valore stimato* in conformità a quanto previsto all'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata" della Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto.

2) **In caso di *perdita totale costruttiva* o *abbandono*:**
L'*Assicurato* può esigere l'*indennizzo* per *perdita totale* nel caso di *perdita totale costruttiva* o di *abbandono* dell'*unità da diporto* in favore di *REVO*.

   Dall'*indennizzo* è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

3) **In caso di danni parziali:**
L'*indennizzo* è pari all'importo delle spese di riparazione sostenute e di quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

   A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 535 del Codice della Navigazione, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti **non rimane a carico dell'*Assicurato* purché l'*unità da diporto* abbia un'età inferiore o uguale a 3 anni.**

   **La differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (degrado d'uso) rimane a carico dell'*Assicurato* per:**
   - ***unità da diporto* di età superiore a 3 anni;**
   - **vele, manovre correnti, sartiame, alberi, boma, tangoni, cappe protettive, tendalini e simili, batterie, eliche e motori fuoribordo.**

   **Per le *unità da diporto* la cui *somma assicurata* non equivalga a stima, l'*indennizzo* per danni parziali è soggetto alla *regola proporzionale*** nel caso in cui la *somma assicurata* sia inferiore al *valore commerciale* dell'*unità da diporto* al momento del *sinistro*.

   *REVO* non è tenuta a indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della *polizza* si verifichi la *perdita totale* dell'*unità da diporto*, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura.

   In caso di *sinistro* che comporti danni strutturali significativi o perdita parziale, *REVO* si riserva il diritto di rivedere il valore assicurato al successivo rinnovo. In caso di stima accettata, la stessa deve intendersi automaticamente decaduta al momento del *sinistro*, **salvo il caso in cui l'*Assicurato* fornisca prova documentata dell'avvenuto ripristino a nuovo.**

## Art. 4.6 Limite massimo di indennizzo

***REVO* non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata**, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

## Art. 4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *REVO* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.
**In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di *REVO* o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.**
In caso di *sinistro* per il quale da parte dell'autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento delle cause del *sinistro* o di eventuali responsabilità, è facoltà di *REVO* di sospendere la liquidazione dell'*indennizzo* che potessero essere dovuto all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta, cioè fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.
In caso di *sinistro* per il quale si viene a instaurare un procedimento giudiziale, gli interessi legali maturati dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di pagamento è pari alla somma degli interessi come previsto dall'art. 1284 comma 1 del Codice Civile.

## Art. 4.8 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato**.
Qualora la somma di tali indennizzi - **escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente** - superi l'ammontare del danno, ***REVO* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale** in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

## Art. 4.9 Compliance normativa

Il *Contraente* si impegna a mantenere l'*unità da diporto* conforme alle disposizioni vigenti del Codice della Nautica da Diporto per l'intero *periodo di assicurazione*, comprese eventuali modifiche normative sopravvenute. In caso contrario, la garanzia può essere sospesa o ridotta proporzionalmente al rischio effettivo.

# Norme relative alla Copertura Assistenza

## Art. 4.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

**In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione alla *Centrale Operativa***

chiamando il numero +39 06 50796666
disponibile 24h/24, **365giorni l'anno**

**e identificarsi all'Operatore, fornendo i seguenti dati:**

- **Nome e cognome;**
- **Numero di polizza;**
- **Recapito telefonico;**
- **Località o posizione dell'*unità da diporto;***
- **Targa o nominativo dell'*unità da diporto;***
- **Tipo dell'*unità da diporto* (se a vela o a motore) e dimensione;**
- **Tipo di assistenza necessaria;**
- **Ogni altra info richiesta dalla *Centrale Operativa*.**

**In caso di mancata comunicazione di tali informazioni, *REVO* non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata, incompleta o tardiva erogazione dei propri *servizi*.**

**Procedura di richiesta di intervento di Assistenza e recupero *unità da diporto***

1) L'*Assicurato* avverte la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'*unità da diporto* e contatta la *Centrale Operativa*, messa a disposizione da *REVO*
2) L'*Assicurato* si identifica all'Operatore fornendo i dati richiesti e ogni altra informazione utile
3) *REVO*, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per l'individuazione dell'intervento necessario.
4) Al termine di ciascun intervento di "Assistenza e supporto unità da diporto in panne" e "Recupero unità da diporto", l'*Assicurato* deve sottoscrivere apposita scheda di fine intervento